

**VERBALE DI ASSEMBLEA PER MODIFICA DI ATTO COSTITUTIVO
"SULLE ORME DI ENEA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"
CON SEDE IN PERUGIA IN STRADA COLLE UMBERTO I - P.TE NESE 108
In sigla "SULLE ORME DI ENEA ODV" C.F. 94167560542**

In data 30 NOVEMBRE 2022 Str. Colle Umberto, 108 Loc. Ponte Nese in Perugia, presso la sede dell'associazione si sono riuniti i Sig.ri:

- FRANCESCA PAXIA, NATA IL 20-01-1979 A DORTMUND ,GERMANIA E RESIDENTE A PERUGIA IN IN STRADA COLLE UMBERTO I - P.TE NESE 108 , C. F. PXAFNC79A60Z112P,
- FABRIZIO SECONDI, NATO IL 26-11-1964 A MARSCIANO E RESIDENTE IN MARSCIANO, FRAZIONE PAPIANO, VOC. MADONNA ALTA 36, C.F.SCNFRZ64S26E975J
- SONIA COBIANCHI NATA IL 07-05-1975 A PERUGIA E RESIDENTE IN VIA LUISA CENCI 3 ,C.F. CBNSNO75E47G478P
- NATHAN MARTINS DE BARROS, NATO IL 18-09-2004 A PERUGIA E RESIDENTE IN STRADA COLLE UMBERTO I - P.TE NESE 108 , C.F. MRTNHN04P18G478F,
- ELEONORA NEGOZIO, NATA A MARSCIANO (PG) IL 13.12.1983 E RESIDENTE IN PERUGIA VIA DELLA SPOSA, 11, C.F. NGZ LNR 83T53E975I,
- SONIA STACCINI NATA A PERUGIA IL 02.02.1974 E RESIDENTE IN PERUGIA VIA SILVESTRINI, 21, C.F. STC SNO74B42G478D,
- CRISTIAN SIANI, NATO A ROMA (RM) IL 02.11.1974 E RESIDENTE A A PERUGIA IN IN STRADA COLLE UMBERTO I - P.TE NESE 108 C.F. SNICST74S02H501F,

per modificare l'atto costitutivo dell'Associazione "SULLE ORME DI ENEA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" senza scopo di lucro, con qualifica di Associazione di Volontariato ai sensi del D.Lg. n. 117/2017.

I presenti chiamano a fungere da Presidente la Sig.ra Francesca Paxia e da segretario la Sig.ra Sonia Cobianchi che accettano l'incarico.

Il Presidente dell'Assemblea comunica che la Regione dell'Umbria nel formare il nuovo Registro del terzo settore ha richiesto che venisse modificato lo statuto nella parte in cui non permette il voto ai minori.

L'Assemblea consente a tale modifica e ripercorrendo i passaggi costitutivi, dopo il voto all'unanimità, approva il nuovo statuto modificato.

Il Presidente come detto illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'associazione orientata a svolgere attività di interesse generale per i perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione avrà come principi informativi, analizzati

Francesca Paxia
Sonia Cobi
Nathan Martins
Eleonora Negozio

dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto Costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017 e le norme seguenti.

Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 08.03.2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24.12.2007, n.244.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti stabiliti nel Decreto Ministeriale citato le suddetto articolo.

Il Presidente dell'Assemblea dà lettura dello Statuto (che si riporta in allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale), che dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Lo statuto associativo stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

L'associazione è denominata:

"SULLE ORME DI ENEA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"
CON SEDE IN PERUGIA IN STRADA COLLE UMBERTO I - P.TE NESE 108
In sigla "SULLE ORME DI ENEA ODV" C.F. 94167560542

ed ha durata a tempo indeterminato.

L'associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

*Francesco Peric
Sonia Colindri
Sonia Staccioli
Martina Nanni
Eleonora Vagozio*

il funzionamento degli organi sociali e le altre norme che regolano la vita dell'Associazione sono stabiliti dallo Statuto.

Si passa all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo. Vengono all'unanimità eletti:

PRESIDENTE: PAXIA FRANCESCA
VICE PRESIDENTE: SECONDI FABRIZIO
SEGRETARIO: MARTINS DE BARROS NATHAN
TESORIERE. COBIANCHI SONIA.

Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Associazione con firma sociale di fronte a terzi.

Gli eletti dichiarano di accettare la carica.

Il presente atto consta di n. 3 pagine, viene letto, approvato e sottoscritto in Perugia nella data dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 82 terzo comma del Decreto Legislativo 117 del 03/07/2017 si chiede l'esenzione dal bollo e dal registro del presente atto e dei suoi allegati.

Allegato Statuto aggiornato formato da 9 pagine,

Francesca Paxia

Eleonora Uegeria

Martins Nathan

Fabrizio Sevoli

Sandra Stacconi

Sonia Cobiangi



COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1)

E costituita l'associazione denominata "SULLE ORME DI ENEA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" In sigla "SULLE ORME DI ENEA ODV"

ART. 2)

L'associazione ha sede legale in **PERUGIA IN STRADA COLLE UMBERTO I - P.TE NESE 108** ed ha durata a tempo indeterminato.
La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3)

L'Associazione non ha fini di lucro.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4)

L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In particolare l'Associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto Costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.
L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, prevalentemente a favore di terzi:
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 08.03.2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24.12.2007, n.244.


Eleonora Allegorici
Silvio Semel


Silvia Colial
Francesca Ponic
Martina Nether

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.

ART. 5)

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti* necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'attività del socio- volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed idoneamente documentate. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6)

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7)

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.


Eleonora Ugo
Flavia Senili


Maria Colli
Martina Nathan
Dolores
Francesca Ricci

Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 8)

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- dichiarare di aver preso visione e di attenersi allo Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9)

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10)

Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali.
- b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa annuale. Apposito regolamento interno (adottato in conformità al presente statuto) potrà disciplinare criteri, limiti, condizioni dell'espulsione per morosità da parte del Consiglio Direttivo.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso a tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà


Eleonora Ilegio
Andrea Sanki


Sonia Colaneri
Marta Nathan
Sonia Sordani
Francesca Pore

in maniera definitiva.

ART.11)

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, anche monocratico, solo se obbligatorio per legge (superando limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dell'Assemblea dei soci.

I componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.12)

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017. All'Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- h. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna breve manu, lettera, e-mail, fax purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.


Elena Alessio
Fabio Garlini


Sonia Colantuoni
Martina Mather
Diego Soccia
Francesca Pace

ART.13)

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o almeno da 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dell'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART.14)

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

ART.15)

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.


Elena Negro
Fabrizio Genua


Sonia Colwall
Marta Nathan
Alessandro
Francesca Peria

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma del codice civile.

ART. 16)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 17)

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni sono valide con almeno la presenza della metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 18)

Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19)

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà


Eleonora Uggerio

Fabio Janti


Sara Colval

Martina Neri

Dina Socini

Fausto Pini

opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 20)

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21)

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione. Il Tesoriere tiene aggiornata al contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22)

L'organo di Controllo, qualora istituito dall'assemblea o obbligatori per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplementi eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento interno; controlla l'amministrazione dell'Associazione - accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.


Eleonora Cleggio
Fabio Senale


Sonia Cappel
Maurizio Nathan
Sara Socolu
Francesca Pavia

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 23)

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile e può essere alimentato dalle seguenti risorse:

- a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) dai contributi privati
- c) dai contributi dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentata attività o progetti;
- d) da rimborsi derivanti da Convenzioni con gli enti Pubblici dai contributi degli organismi internazionali
- e) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione
- f) g) dai contributi, erogazione e lasciti diversi
- h) da rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di interesse generale svolta
- i) da tutti i proventi, anche di natura commerciale e/o produttive marginali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente del Terzo Settore per le Organizzazioni di volontariato, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzionali.

ART.24)

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all' Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

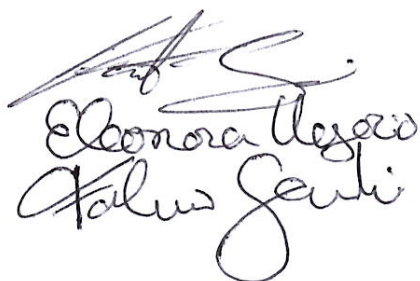
ART. 25)

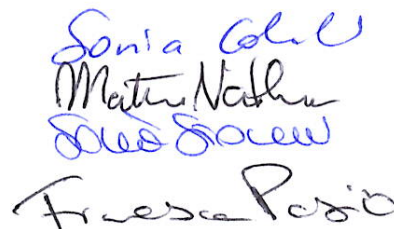
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio direttivo nonché il Libro dei Soci dell'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'associazione a spese del richiedente.

ART: 26)

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere


Eleonora Uesero
Folus Genli


Sonia Colli
Matteo Nodda
Dario Sorelli
Francesca Paoletti

presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre al fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 27)

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 28)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 29)

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo Settore che siano Organizzazioni di Volontariato, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Assemblea, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 30)

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.


Eleonora Ugerio
Felice Sauri

Sonia Ghini
Matteo Natta
Silvia Scuderi
Francesca Parisi